

Legge regionale 24 marzo 1986, n.12

**Nuova disciplina delle Associazioni Intercomunali e abrogazione della L.R. 17 agosto 1979, n. 37**

ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge detta la nuova disciplina delle associazioni intercomunali, già costituite ai sensi della LR 17 agosto 1979, n. 37 e delle leggi statali ivi richiamate.
2. La legge stessa si conforma ai principi della legge 15 Gennaio 1986, n. 4, recante disposizioni transitorie per la riforma istituzionale delle unità sanitarie locali.

ARTICOLO 2

(Compiti)

1. Le associazioni intercomunali esercitano i servizi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del servizio sanitario nazionale, e alle relative leggi statali e regionali di attuazione o di modifica.
2. I comuni che fanno parte di una stessa associazione intercomunale possono conferire alla stessa ulteriori servizi o funzioni, secondo i principi previsti per i consorzi tra comuni.
3. Le funzioni amministrative regionali sono delegate o comunque attribuite a comuni, province, comunità montane.  
Il corrispondente personale regionale è assegnato funzionalmente agli stessi enti, ai fini dell'esercizio delle competenze delegate o attribuite.
4. I comuni hanno la facoltà di esercitare le funzioni ad essi delegate o attribuite mediante l'associazione intercomunale di cui fanno parte. In tal caso, il personale assegnato ai comuni per l'esercizio delle funzioni è da essi messo a disposizione dell'associazione intercomunale.
5. Resta ferma la facoltà dei comuni, che intendano esercitare in forma associata determinate funzioni proprie, delegate o attribuite, di provvedervi mediante la costituzione di consorzi, ovvero mediante speciali convenzioni o altre forme ammesse ai sensi delle vigenti leggi.
6. I comuni possono in ogni tempo e con le stesse forme revocare il conferimento alla rispettiva associazione intercomunale dell'esercizio di funzioni proprie, delegate o attribuite.

7. Soggetti della programmazione regionale sono, a livello locale, i comuni, le province e le comunita' montane.

I comuni hanno la facolta' di partecipare ai relativi procedimenti, ivi compresi quelli disciplinati dalle leggi regionali di spesa, come comuni singoli o mediante le associazioni intercomunali, secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta presenta al consiglio regionale una proposta complessiva di riassetto e di individuazione dei soggetti destinatari delle funzioni in atto delegate o attribuite alle associazioni intercomunali. Nei successivi diciotto mesi la regione adegua le proprie leggi ai principi di cui al presente articolo. Decorso tale termine, nelle materie per le quali non si sia provveduto, sono abrogate le norme che delegano o attribuiscono funzioni alle Associazioni intercomunali.

### ARTICOLO 3 (Statuto)

1. L'associazione intercomunale e' retta da un proprio statuto, che disciplina, tra l'altro, nel rispetto della legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, delle relative leggi statali e regionali di attuazione o di modifica, delle altre leggi statali:

- a) la denominazione e la sede dell'associazione;
- b) la composizione, i compiti, il funzionamento e i modi di elezione e di insediamento degli organi dell'associazione;
- c) le forme di pubblicita' e le modalita' per il riesame degli atti ai sensi del successivo art. 9;
- d) i criteri di organizzazione degli uffici;
- e) il sistema di contabilita' e bilancio e i modi di finanziamento.

2. Lo statuto dell'associazione, deliberato dai consigli dei comuni associati, e' approvato nelle forme previste per i consorzi tra comuni.

3. Gli statuti regolano la composizione degli organi dell'associazione intercomunale nell'osservanza dei principi della presente legge, relativamente alla presenza di diritto dei sindaci nell'assemblea e al numero massimo dei membri dell'assemblea stessa. Gli statuti sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni sul riesame degli atti di cui al successivo art. 9 e sulla composizione e nomina del comitato di coordinamento di cui al successivo art. 12.

4. Le disposizioni di cui ai successivi articoli da 4 a 16 prevalgono sulle corrispondenti norme degli statuti in vigore. Esse sono tuttavia derogabili salvo per gli aspetti non

disponibili ai sensi del precedente comma, dai nuovi statuti e in sede di adeguamento degli statuti esistenti.

5. Gli statuti in vigore continuano ad applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del presente articolo.

6. Il regolamento provvisorio deliberato dal consiglio regionale per le associazioni intercomunali, allo scopo di disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento fino all'entrata in vigore dello statuto, continua ad applicarsi per le parti compatibili con la presente legge. Il consiglio regionale ne delibera l'adeguamento alla presente legge e l'integrazione con ulteriori norme organizzative e di funzionamento.

#### ARTICOLO 4

(Organi)

1. Sono organi delle associazioni intercomunali:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato di coordinamento;
- c) il presidente.

2. Presso le associazioni intercomunali operano inoltre il comitato di gestione e il suo presidente, ai sensi della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle relative leggi statali e regionali di attuazione o di modifica.

Tali organi esercitano, in deroga alle attribuzioni di cui ai successivi artt. 13 e 16, i compiti stabiliti dalle leggi suddette, relativamente ai servizi da queste disciplinati.

#### ARTICOLO 5

(Assemblea. Composizione ed elezione dei membri)

1. L'assemblea è composta da un numero di membri pari a quelli del consiglio di un comune con lo stesso numero di abitanti del complesso dei comuni associati. Lo statuto può prevedere la riduzione del numero dei membri dell'assemblea.

2. Il sindaco di ciascuno dei comuni associati fa parte di diritto dell'assemblea.

3. Gli altri membri dell'assemblea sono eletti dai consigli dei comuni associati fra i rispettivi consiglieri comunali.

4. I singoli consigli comunali eleggono i propri rappresentanti secondo i principi di proporzionalità, in rapporto alla popolazione residente e alle rappresentanze politiche, i criteri di garanzia delle minoranze e le modalità di cui all'allegato 1) della presente legge.

#### ARTICOLO 6

(Assemblea - Compiti)

1. L'assemblea delibera i bilanci, i conti consuntivi, i rendiconti di gestione, i piani e programmi annuali e pluriennali, le dotazioni organiche del personale, i regolamenti.

2. Delibera inoltre gli indirizzi generali cui deve attenersi l'attività del comitato di coordinamento ed esercita i poteri di riesame degli atti e gli altri compiti previsti dalla presente legge.

3. Relativamente ai servizi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e dalle leggi statali e regionali di attuazione o di modifica, l'assemblea esercita i compiti stabiliti dalle leggi suddette.

#### ARTICOLO 7

(Assemblea. Durata in carica)

1. L'assemblea dura in carica fino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per il rinnovo ordinario dei consigli comunali.

2. Nel periodo che va dalla data di scadenza all'insediamento della nuova assemblea sono prorogati i poteri dell'assemblea scaduta per il compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la prestazione dei servizi in atto.

3. I singoli membri dell'assemblea sono sostituiti a seguito di revoca, dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla legge.

4. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o più comuni associati, la composizione dell'assemblea è ridefinita secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 1) della presente legge. I comuni interessati dal turno elettorale rinnovano interamente la loro rappresentanza nell'assemblea, mentre gli altri comuni provvedono alle sole variazioni delle rispettive rappresentanze che risultano necessarie per effetto della nuova composizione dell'assemblea. Fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti restano in carica nell'assemblea i precedenti rappresentanti.

5. Nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale ai sensi degli artt. 323 e segg. del RD 4 gennaio 1915, n. 148, e successive modificazioni, i rappresentanti eletti nell'assemblea dell'associazione dal consiglio comunale disciolto restano in carica nell'assemblea stessa fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti, eletti dal consiglio comunale rinnovato. In tal caso, tuttavia, il commissario governativo sostituisce ad effetto il sindaco negli organi dell'associazione.

## ARTICOLO 8

(Assemblea. Funzionamento)

1. Il funzionamento dell'assemblea e' regolato dalle norme vigenti per il consiglio del comune sede dell'associazione, in quanto compatibili e salva la facolta' dell'assemblea di integrarle allo scopo di garantire una migliore funzionalita'.

## ARTICOLO 9

(Assemblea. Riesame degli atti)

1. L'assemblea riesamina gli atti da essa stessa deliberati, su richiesta di uno o piu' comuni associati, previa deliberazione dei rispettivi consigli. In sede di riesame, l'assemblea puo' confermare l'atto deliberato solo con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri o dei due terzi dei membri presenti.

2. L'assemblea riesamina inoltre gli atti del comitato di coordinamento e puo' revocarli o modificarli, su richiesta:

a) di almeno un quinto dei propri membri;

b)

di uno o piu' membri del comitato di coordinamento;

c) di uno o piu' comuni associati, previa deliberazione dei rispettivi consigli.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi, l'ordine del giorno e l'elenco delle deliberazioni prese dall'assemblea e dal comitato di coordinamento sono comunicati, entro dieci giorni, ai sindaci dei comuni associati. Gli atti del comitato di coordinamento sono messi a disposizione, negli stessi termini, di tutti i membri dell'assemblea.

4. Le richieste di riesame sono presentate al presidente dell'associazione intercomunale entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma. Il riesame e' iscritto all'ordine del giorno della prima riunione successiva dell'assemblea.

5. Nei casi di cui al primo comma e secondo comma, lettera c), la richiesta di riesame sospende l'efficacia dell'atto da riesaminare.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti presi nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 2, primo comma.

## ARTICOLO 10

(Assemblea. Insediamento)

1. Entro trenta giorni dall'insediamento dei consigli comunali, dopo le elezioni per il rinnovo ordinario degli stessi, i presidenti in carica delle associazioni intercomunali acquisiscono dai sindaci dei rispettivi comuni associati i dati di cui al punto 3) dell'allegato alla presente legge e li trasmettono al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, con propri decreti determina per ogni associazione intercomunale il numero dei rappresentanti da esprimersi da ciascun comune, distinti per lista politica. I decreti sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione e copia di essi e' immediatamente comunicata ai sindaci ed ai presidenti delle associazioni intercomunali.

2. I comuni esprimono nei trenta giorni successivi alla comunicazione i loro rappresentanti nell'assemblea e, ove necessario, nel comitato di coordinamento. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al presidente dell'associazione intercomunale, che provvede all'insediamento della nuova assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno i tre quarti dei componenti della stessa.

3. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri dell'assemblea, questa viene successivamente integrata per iniziativa del presidente dell'associazione intercomunale, via via che ad esso pervengano i relativi atti da parte dei comuni associati.

4. Le modalita' di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze di cui all'art. 7, quarto e quinto comma.

## ARTICOLO 11

(Assemblea. Prima seduta)

1. La prima seduta della nuova assemblea e' presieduta dal sindaco del comune sede dell'associazione, fino alla elezione del presidente dell'associazione stessa.

2. Nel corso della seduta o nella seduta immediatamente successiva l'assemblea elegge il comitato di gestione e il suo presidente di cui all'art. 4, secondo comma, con le modalita' previste dalle norme ivi richiamate; nomina il comitato di coordinamento, quale risulta dalle designazioni dei comuni, ai sensi del successivo art. 12; procede alla elezione del presidente dell'associazione, a norma del successivo art. 15.

## ARTICOLO 12

(Comitato di coordinamento. Composizione e nomina)

1. Il comitato di coordinamento e' composto dal presidente e da un numero di membri pari a quello dei comuni associati, in modo

da consentire la rappresentanza di tutti i comuni suddetti.

2. I membri del comitato di coordinamento sono designati dai rispettivi consigli comunali fra i rappresentanti del comune nell'assemblea dell'associazione intercomunale.

Per i comuni che abbiano un solo rappresentante nell'assemblea, quest'ultimo è membro di diritto del comitato di coordinamento.

3. Il comitato di coordinamento è nominato dall'assemblea dell'associazione intercomunale. La nomina può essere deliberata una volta pervenute dai comuni le designazioni di almeno i tre quarti dei membri dell'organo. Il comitato di coordinamento entra in funzione con la elezione del presidente dello stesso e può essere successivamente integrato con le stesse modalità previste per la nomina.

### ARTICOLO 13

(Comitato di coordinamento. Compiti)

1. Il comitato di coordinamento esercita i compiti di proposta all'assemblea, di esecuzione dei deliberati di questa, di direzione e di vigilanza, nonché i compiti non attribuiti ad altri organi dell'associazione in conformità alla presente legge.

### ARTICOLO 14

(Comitato di coordinamento. Funzionamento)

1. Il comitato di coordinamento delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Il comitato di coordinamento svolge collegialmente le proprie competenze.

3. Un componente del comitato di coordinamento è designato da questo a svolgere le funzioni di segretario del collegio.

### ARTICOLO 15

(Presidente. Modalità di elezione)

1. Il presidente dell'associazione intercomunale è eletto dall'assemblea al proprio interno.

2. Le proposte per le candidature alla presidenza devono essere presentate da almeno un quinto dei membri dell'assemblea.

3. All'elezione del presidente fra i candidati proposti si procede con votazione per appello nominale.

4. Alla prima votazione devono partecipare almeno i tre quinti dei membri dell'assemblea. Risulta eletto candidato che ottiene

il voto della maggioranza dei membri dell'assemblea.

5. Se alla votazione non partecipa il numero richiesto di membri dell'assemblea, o se nessun candidato ottiene la maggioranza necessaria, si procede ad una seconda votazione alla quale deve partecipare la maggioranza dei membri dell'assemblea. Risulta eletto il candidato che ottiene il voto della maggioranza dei membri dell'assemblea.

6. Se anche nella seconda votazione nessun candidato risulta eletto, nella terza vengono posti in votazione di ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto più voti.

Nel caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

#### ARTICOLO 16

(Presidente. Compiti)

1. Il presidente rappresenta l'associazione intercomunale, convoca e presiede il comitato di coordinamento e l'assemblea, esercita gli altri compiti attribuitigli in conformità alla presente legge.

#### ARTICOLO 17

(Controllo degli atti)

1. I controlli sugli atti delle associazioni intercomunali sono esercitati dalla sezione del comitato regionale di controllo competente in relazione alla sede dell'associazione.

2. Per il controllo degli atti deliberati nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, primo comma, si applicano le corrispondenti disposizioni.

#### ARTICOLO 18

(Personale)

1. Le associazioni intercomunali possono avvalersi esclusivamente del personale dei rispettivi comuni o del personale comunque messo a disposizione dai comuni stessi, rispettivamente nei casi di esercizio in forma associata di funzioni proprie dei comuni, ovvero di esercizio in forma associata, a norma dell'art. 2, quarto comma, di funzioni delegate o attribuite ai comuni.

2. Per l'esercizio delle funzioni attualmente demandate alle associazioni intercomunali, e fino all'adeguamento delle relative leggi regionali, ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, le associazioni possono avvalersi di dipendenti ad esse assegnati dalla regione e dagli enti locali.

3. Il personale di cui ai precedenti commi dipende funzionalmente dall'associazione intercomunale.

## ARTICOLO 19

(Zona n. 10, area fiorentina)

1. Le aree di cui all'allegato B) della LR 17 agosto 1979, n. 37, interne alla zona n. 10, area fiorentina, di cui all'allegato A) della legge stessa, corrispondono ad altrettanti ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e delle relative leggi statali e regionali di attuazione o di modifica.

2. Il consiglio comunale, il comitato di gestione e il suo presidente sono gli organi delle unità sanitarie locali costituite per ciascuna delle aree A, B, C, D, E di cui al citato allegato B).

3. Le associazioni intercomunali costituite per ciascuna delle aree F, G, H di cui al predetto allegato B) esercitano i compiti previsti dall'art. 2, primo comma. Organi di tali associazioni sono l'assemblea, il comitato di gestione e il suo presidente. Per la ripartizione delle competenze tra gli organi si applicano le corrispondenti disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle relative leggi statali e regionali di attuazione o di modifica.

4. Alle associazioni di cui al precedente comma non si applicano gli artt. 2, eccettuato il primo comma, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16 della presente legge. Gli artt. 3, 10 e 11 si applicano in quanto compatibili.

5. All'associazione intercomunale corrispondente all'intera zona n. 10 di cui al primo comma non si applicano l'art. 4, secondo comma, e le altre disposizioni della presente legge conseguenziali o stabilite con espresso riferimento alla citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, e alle relative leggi statali e regionali di attuazione o di modifica.

## ARTICOLO 20

(Comunità montane)

1. In attesa della legge regionale di revisione della disciplina delle comunità montane, alle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni della LR 12 giugno 1981, n. 52, e le altre da questa richiamate, salvo quanto disposto dalla legge 16 gennaio 1986, n.

4.

## ARTICOLO 21

(Modificazioni degli ambiti territoriali)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, sentito il parere dei comuni e delle

province territorialmente interessati, può modificare con propria deliberazione la delimitazione degli ambiti territoriali delle associazioni intercomunali, e conseguentemente delle unità sanitarie locali.

2. Trascorso il termine di cui al precedente comma, gli ambiti territoriali delle associazioni intercomunali, e conseguentemente delle unità sanitarie locali, possono essere modificati ove ne venga fatta richiesta da uno o più comuni.

3. La richiesta è trasmessa agli altri comuni e province territorialmente interessati, che devono pronunciarsi su di essa entro novanta giorni dal ricevimento.

4. Nel caso di parere favorevole di tutti i comuni e le province di cui al precedente comma, la modifica della zona è disposta con decreto del presidente della giunta regionale.

5. Qualora nei termini previsti non sia stato espresso il parere favorevole dei comuni e delle province suddette, la giunta regionale, entro gli ulteriori novanta giorni, propone al consiglio le determinazioni opportune.

6. I comuni e le province esprimono le proposte e i pareri di cui ai precedenti commi con deliberazione dei rispettivi consigli.

7. Nel caso di modifica delle zone ai sensi del presente articolo, il consiglio regionale, con propria deliberazione, ne disciplina contestualmente gli effetti sul piano istituzionale e dei rapporti giuridici.

## ARTICOLO 22

(Assunzione da parte dei comuni singoli delle funzioni regionali delegate alle associazioni intercomunali)

1. In attesa del riordino delle leggi regionali ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, i singoli comuni hanno la facoltà di assumere in proprio l'esercizio delle funzioni regionali o di parte delle funzioni, che le leggi regionali in vigore hanno direttamente delegato o attribuito alle rispettive associazioni intercomunali o per le quali abbiano comunque previsto come obbligatoria la gestione comunale in forma associata.

2. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni di cui al precedente comma è deliberato dal consiglio comunale. Con lo stesso atto è proposta una regolamentazione dei rapporti in corso e degli aspetti finanziari, patrimoniali e del personale, ove ciò sia necessario in relazione alla natura delle funzioni di cui trattasi.

3. La deliberazione è trasmessa agli altri comuni che fanno parte della stessa associazione intercomunale ed i rispettivi

consigli si pronunciano su di essa entro sessanta giorni dal ricevimento. La mancata pronuncia nei termini equivale ad assenso.

4. Nel caso di silenzio assenso o di approvazione da parte di tutti i comuni associati, l'atto e' approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

5. Qualora non risulti l'accordo o il silenzio assenso di tutti i comuni associati, l'atto e' approvato dal consiglio regionale, se la particolare natura delle funzioni di cui si e' deliberato il trasferimento dell'esercizio non richieda alcuna regolamentazione dei rapporti in corso e degli altri aspetti connessi di cui al secondo comma.

6. Nel caso apposto, la giunta regionale, in rapporto con gli altri comuni che fanno parte dell'associazione intercomunale, verifica la proposta di regolamentazione e presenta una propria proposta per l'approvazione del consiglio regionale.

7. I provvedimenti regionali di cui al quarto, quinto e sesto comma sono pubblicati sul bollettino ufficiale della regione.

8. Il trasferimento delle competenze decorre, per i comuni che lo hanno deliberato, dalla data della pubblicazione.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in riferimento alle funzioni in atto esercitate dalle associazioni intercomunali all'interno dei procedimenti di cui all'art. 2, settimo comma.

## ARTICOLO 23

(Prima applicazione)

1. L'insediamento dei nuovi organi dell'associazione intercomunale avviene, in prima applicazione, subito dopo l'entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui agli artt. 10 e 11.

2. I termini previsti dal primo comma dell'art. 10 e dal punto 3), quinto comma, dell'allegato alla presente legge decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10 sono ridotti della meta'.

## ARTICOLO 24

(Abrogazioni)

1. La LR 17 agosto 1979, n. 37, istitutiva delle associazioni intercomunali, e' abrogata. Della legge stessa rimangono in vigore l'art. 1, il primo comma dell'art. 2, le tabelle A) e B)

allegate.

2. E' altresì abrogata la LR 19 aprile 1980, n. 32, concernente la nuova composizione e l'insediamento delle assemblee delle associazioni intercomunali a seguito del rinnovo ordinario dei consigli comunali.

#### ARTICOLO 25 (Finanziamento)

1. Alle spese di funzionamento degli organi istituzionali delle associazioni intercomunali viene fatto fronte con i contributi dei singoli comuni associati, nonché con il contributo regionale previsto dalla LR 30 ottobre 1982, n. 76, e successive modificazioni.

#### ALLEGATO 1 CRITERI DI COMPOSIZIONE E MODALITA' DI ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

1. L'assemblea dell'associazione intercomunale e' composta dal seguente numero di membri, stabilito in rapporto alla popolazione residente nel complesso dei comuni associati:

- 80 membri: oltre i 500.000 residenti;
- 60 membri: oltre i 250.000 residenti;
- 50 membri: oltre i 100.000 residenti;
- 40 membri: oltre i 30.000 residenti;
- 30 membri: oltre i 10.000 residenti;
- 20 membri: oltre i 3.000 residenti;
- 15 membri: fino a 3.000 residenti.

2. Ciascun comune associato esprime di diritto un proprio rappresentante nell'assemblea dell'associazione intercomunale.

Gli altri membri dell'assemblea sono espressi dai comuni associati in proporzione al peso demografico di ciascuno dei comuni stessi.

I singoli comuni esprimono pertanto nell'assemblea, oltre al rappresentante di diritto di cui al primo comma, un numero di rappresentanti che, rispetto al totale dei membri di cui al precedente comma, sta nello stesso rapporto esistente tra la popolazione residente nel comune e quella residente nel complesso dei comuni associati. I quozienti così ricavati per ciascun comune associato individuano, con l'applicazione del criterio dei maggiori resti, e fino a concorrenza del totale dei membri di cui al secondo comma, i rappresentanti del comune nell'assemblea in aggiunta al membro di diritto di cui al primo comma.

Per popolazione residente, agli effetti di cui al presente e al precedente punto, si intende quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

3. L'assemblea dell'associazione intercomunale e' composta, oltre che sulla base dei criteri di rappresentanza dei singoli comuni associati di cui al precedente punto, in modo da riflettere proporzionalmente le rappresentanze politiche complessivamente espresse nei consigli dei comuni associati.

Ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalita' delle rappresentanze politiche nell'assemblea dell'associazione intercomunale, la consistenza quantitativa delle varie liste politiche e' calcolata come segue.

Per i consigli comunali eletti con il sistema proporzionale (comuni sopra i 5.000 abitanti), si intende che a ciascuno dei rispettivi consiglieri corrisponda un numero di voti pari a quelli validi ottenuti nell'elezione comunale dalla lista nella quale si sono presentati, diviso il numero dei consiglieri eletti nello stesso consiglio comunale per la lista suddetta.

Se il consiglio comunale e' stato eletto con il sistema maggioritario (comuni sotto i 5.000 abitanti), si intende che a ciascun consigliere corrisponda un numero di voti pari a quelli validi a lui attribuiti nell'elezione comunale, e risultanti dalla somma dei voti individuali e dei voti al solo contrassegno di lista, diviso il numero dei consiglieri eletti nel consiglio comunale per la stessa lista.

I voti come sopra determinati sono assegnati, ai fini delle operazioni successivamente descritte, alla lista politica nella quale il corrispondente consigliere si era presentato alle elezioni comunali, salvo che il consigliere stesso, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di insediamento del rispettivo consiglio comunale, non presenti al sindaco dichiarazione scritta e autenticata ai sensi di legge di assegnazione dei voti, agli effetti della presente legge, ad una lista politica diversa, chiaramente individuata e che puo' essere anche non rappresentata nel consiglio comunale.

I voti assegnati ad una stessa lista, in corrispondenza a consiglieri del complesso dei comuni associati, si sommano agli effetti di determinare il numero dei consiglieri appartenenti alla lista da esprimersi nell'assemblea dell'associazione intercomunale.

Nel caso di liste miste o liste locali per le quali siano stati eletti rappresentanti in un consiglio comunale, i voti ad esse assegnati ai sensi del quinto comma non si sommano, agli effetti di cui al precedente comma, ai voti assegnati a liste simili rappresentate in altri consigli dei comuni associati, salvo gli

apparentamenti espressamente dichiarati con le modalita' e nei termini di cui allo stesso quinto comma. Lo stesso principio si applica per le liste non corrispondenti ai partiti politici nazionali che si siano presentate alle elezioni in piu' comuni associati con contrassegni non identici.

Previa applicazione dei suddetti criteri, ciascuna lista politica e' rappresentata nell'assemblea dell'associazione intercomunale da un numero di consiglieri che, rispetto al totale dei membri dell'assemblea ai sensi del punto 1), sta nello stesso rapporto esistente tra i voti assegnati alla lista e sommati a norma del sesto comma e la somma dei voti assegnati a tutte le liste rappresentate nel complesso dei comuni dell'associazione intercomunale. I quozienti cosi' ricavati per ciascuna lista politica individuano, con l'applicazione del criterio dei maggiori resti, e fino a concorrenza del totale dei membri dell'assemblea dell'associazione intercomunale, il numero dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea stessa.

4. Ciascun consiglio dei comuni associati esprime i propri rappresentanti nell'assemblea dell'associazione intercomunale, nel numero di cui al punto 2), in modo da rispettare i dati relativi alle rappresentanze politiche complessive di cui al precedente punto e nell'osservanza, al tempo stesso, del grado di rappresentativita' delle liste politiche al proprio interno.

A tal fine, per ciascun consiglio dei comuni dell'associazione intercomunale, si procede preliminarmente a determinare il grado relativo di rappresentativita' delle liste politiche ivi rappresentate, in rapporto al numero dei consiglieri da esprimersi dal comune nell'assemblea dell'associazione intercomunale.

Tale grado di rappresentativita' di ciascuna lista politica all'interno di ciascun consiglio comunale sta, rispetto al numero di consiglieri da esprimersi dal comune nell'assemblea dell'associazione, nello stesso rapporto esistente tra il numero dei consiglieri della lista nel consiglio comunale, quale desumibile dalle operazioni di cui al punto 3), quinto comma, e il totale dei consiglieri del comune.

Per ciascuna lista politica, si sommano successivamente i relativi quozienti ricavati, in riferimento ai singoli comuni associati, dal calcolo proporzionale di cui al precedente comma.

La somma dei quozienti comunali della lista, rapportata al numero complessivo dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea dell'associazione intercomunale, ai sensi del punto 3), ultimo comma, e' fatta valere ai fini della rettifica dei quozienti comunali stessi. In particolare, i quozienti comunali della lista sono rettificati in modo da stare, rispetto

ai corrispondenti quozienti ricavati ai sensi del terzo comma, nello stesso rapporto esistente tra il numero complessivo dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea dell'associazione e il totale derivante dalla somma di cui al quarto comma.

I numeri corrispondenti ai quozienti comunali rettificati individuano, per ciascuna lista politica, il numero dei consiglieri ad essa appartenenti da esprimersi da ciascun comune nell'assemblea dell'associazione intercomunale.

A tal fine si applica altresì il criterio dei maggiori resti, fino a concorrenza del totale dei consiglieri della lista da esprimersi nell'assemblea dell'associazione. Nel caso di parità dei resti, il rappresentante è espresso dal comune meno rappresentato nell'assemblea dell'associazione da consiglieri della lista, in proporzione alla percentuale di voti assegnati alla lista stessa nei consigli comunali interessati, ai sensi del punto 3, quinto comma.

5. Qualora dalle operazioni di cui ai precedenti punti derivi, per determinati comuni, una non perfetta corrispondenza tra il numero dei consiglieri, distinti per liste politiche, da esprimersi nell'assemblea dell'associazione intercomunale ai sensi del punto 4) e il numero dei rappresentanti già definito ai sensi del punto 2), si procede con criteri oggettivi alla correzione dei dati di cui al precedente punto, fermo restando l'equilibrio complessivo fissato, in rapporto alle liste politiche, dall'ultimo comma del punto 3).

La correzione avviene, fino all'adeguamento ai dati di cui al punto 2), mediante l'aumento, per uno o più comuni, dei rappresentanti previsti e la corrispondente diminuzione dei rappresentanti previsti per altro o altri comuni, rispettivamente con riferimento ai comuni che, in base alle risultanze del precedente punto, dovrebbero esprimere nell'assemblea dell'associazione un numero di consiglieri inferiore ovvero superiore rispetto a quanto stabilito ai sensi del citato punto 2).

L'aumento e la corrispondente diminuzione dei rappresentanti opera, in via prioritaria, in rapporto a rappresentanti della stessa lista politica, per la quale risultino, rispettivamente per i comuni suddetti, quozienti rettificati (punto 4, comma sesto) il cui resto sia rimasto inutilizzato e quozienti invece il cui resto abbia determinato l'attribuzione di un rappresentante o di un ulteriore rappresentante rispetto a quelli già assegnati.

Qualora per più liste politiche si verificano i presupposti di cui al precedente comma, l'aumento e la corrispondente diminuzione sono attuati nei confronti

del numero dei rappresentanti della lista per la quale, in riferimento ai sopra citati quozienti, la somma tra il resto inutilizzato e la frazione di unita' occorrente a pareggiare il numero di rappresentanti assegnati esprima la piu' alta cifra.

6. I sindaci dei comuni associati fanno parte di diritto dell'assemblea dell'associazione intercomunale.

Essi sono computati in diminuzione dei consiglieri della rispettiva lista politica da eleggersi dal comune nell'assemblea dell'associazione. Se la lista politica della quale fa parte il sindaco non esprime, ai sensi dei precedenti punti, alcun consigliere nell'assemblea dell'associazione, il sindaco e' computato, in via prioritaria, in diminuzione dei consiglieri da esprimersi nell'assemblea dalla lista politica maggioritaria che ha concorso all'elezione del sindaco stesso.

7. I consigli comunali, che, per effetto dell'applicazione dei precedenti criteri, non esprimono nell'assemblea dell'associazione intercomunale rappresentanti delle rispettive minoranze nominano, su richiesta di queste ultime un consigliere da esse designato che partecipa all'assemblea dell'associazione senza diritto di voto.